



CIRCOLARE N. 124
20 MAGGIO 2020

DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Riteniamo utile evidenziare alcune delle norme del Decreto Legge, pubblicato nella notte, che risultano essere di interesse per i lavoratori del Ministero dell'Interno.

Art. 23 ULTERIORI MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO, ECC.

Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.516.312 l'anno 2020 per le seguenti necessità:

- 838.612 euro per prestazioni di lavoro straordinario;
- 750.000 euro per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di DPI;
- 2.511.700 per acquisto prodotti e licenze informatiche;
- 416.000 per l'acquisto di materiale per video conferenze e altro materiale.

Il Ministero dell'Interno per il biennio 2020 /2021 è autorizzato, nel limite di 220.000 euro annui, a sottoscrivere una polizza assicurativa in favore del personale dell'amm.ne civile dell'interno, per il rimborso di spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, in caso di contrazione del virus Covid-19.

Art. 73 MODIFICHE ALL'ART. 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 LEGGE 104/92.

I permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/92 sono aumentati di ulteriori **complessive 12 giornate** usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 103 EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO.

Per gli adempimenti connessi alle nuove procedure di regolarizzazione, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, per una spesa massima di 30.000.000 per l'anno 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione.

Tale articolo in realtà consente l'utilizzo di lavoratori interinali creando lavoro precario che da sempre trova contraria la nostra organizzazione sindacale.

Riteniamo inascoltate le nostre istanze in quanto l'immigrazione è un fenomeno strutturale e non congiunturale e va affrontato attraverso assunzioni a tempo indeterminato di nuovi giovani.

Siamo l'Amm.ne più vecchia anagraficamente e con grandi carenze di dotazioni organiche a fronte di sempre nuove competenze che vengono attribuite al nostro Dicastero.

Per l'attuazione di tale procedura di regolarizzazione è autorizzata la spesa di 6.399.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

E' altresì autorizzata la spesa di:

- 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di mediazione culturale;
- 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico sanitario, DPI e sanificazione;
- 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 259 MISURE PER LA FUNZIONALITA' DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI.

Questo articolo andrà correttamente interpretato perché da una prima lettura consentirebbe di svolgere direttamente procedure concorsuali nel Ministero dell'Interno, su tale ipotesi dovremo effettuare degli approfondimenti..

Art. 263 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI LAVORO AGILE

Preferiamo trascrivere tutto l'articolo perché il contenuto potrebbe essere oggetto di distorte applicazioni interpretative. Per tale motivo stiamo cercando un accordo con l'amministrazione, come da ns. circ.123/2020.

- 1 Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*
- 2 Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*